



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"**

**Decreto del Direttore Generale**

DECRETO N.243 - I.P. 673/2020 - Tit./Fasc./Anno 1.5.0.0.0/3/2020

DIREZIONE GENERALE

NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI".

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 09:40 in una sala dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n.9, il Direttore Generale, nella persona del Dott. Piero Frazzi

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.

## IL DIRETTORE GENERALE

- richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI /2622 del 16.12.2019 con la quale – di concerto con la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna – il Dott. Piero Frazzi è stato nominato “*Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, per la durata di quattro anni con decorrenza dal 1° gennaio 2020*”;

- dato atto che il Dott. Piero Frazzi ha sottoscritto il contratto di prestazione d’opera intellettuale in data 29.01.2020;

- atteso che la succitata DGR n. XI/2622 del 16.12.2019 dispone altresì che “*il Direttore Generale dovrà individuare il Direttore Sanitario [...] procedendo alla [sua] nomina tramite l’adozione di un apposito provvedimento adeguatamente motivato e alla sottoscrizione del contratto*”;

- richiamate le disposizioni normative nazionali di seguito elencate, le quali stabiliscono che il Direttore Generale dell’Istituto sia coadiuvato nell’espletamento delle proprie funzioni da un Direttore Sanitario medico veterinario:

- articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270;
- articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106;

- richiamata integralmente l’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia- Romagna concernente il riordino dell’Istituto ratificata con le leggi regionali 30 giugno 2014, n.9 e 24 luglio 2014, n.22 rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, e visti, in particolare, gli articoli indicati di seguito:

- articolo 8, comma 4, ai sensi del quale, il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Sanitario medico veterinario nominato dal direttore stesso;
- articolo 8, comma 5, ai sensi del quale “*Il rapporto di lavoro [...] del Direttore Sanitario è esclusivo, a tempo pieno, ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il trattamento economico del [...] Direttore Sanitario è definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n.502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento*

*recante norme sul contratto del direttore generale, del Direttore Sanitario e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) [..]”;*

- articolo 11, comma 1, ai sensi del quale *“Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno”;*

- visti e richiamati:

- gli articoli 3 e 3/bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502;

- atteso che, ai sensi dell'art.2, comma 1, del succitato D.P.C.M., *“il Direttore Generale stipula [...] il contratto di lavoro con il Direttore Sanitario [...] sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo”* e che il comma 5 del medesimo articolo statuisce che *“Al [...] Direttore Sanitario è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale [...] per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del [...] Direttore Sanitario, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al Direttore Generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale”;*

- evidenziato pertanto quanto segue:

- i requisiti per la nomina a Direttore Sanitario sono:
  - a) laurea in medicina veterinaria;
  - b) età inferiore ai sessantacinque anni;
  - c) documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria;
  - d) posizione dirigenziale a seguito di incarico formalmente conferito;
  - e) esperienza almeno quinquennale – maturata nei dieci anni antecedenti l'assunzione dell'incarico – di una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.243/2020 - I.P. 673/2020

sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno;

- il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale da stipularsi in osservanza delle norme del titolo terzo del libro V del codice civile e sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione territorialmente competente i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319;
- il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo, a tempo pieno, non procrastinabile oltre il sessantacinquesimo anno di età;

- considerate le ipotesi di inidoneità alla nomina a Direttore Sanitario di cui al comma 11 del già citato art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nonché le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;

- richiamata la delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante *“Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 D. Lgs 39/2013 e art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001”*;

- vista la legge 6 giugno 2012, n.190;

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

- tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, nonché del codice di comportamento di questo Istituto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.10.2017;

- visto lo schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i direttori sanitari delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche della Lombardia approvato con deliberazione della Giunta della Lombardia n. XI/1536 del 15 aprile 2019 applicabile a questo Istituto

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.243/2020 - I.P. 673/2020

Zooprofilattico in forza dei rinvii operati dalla specifica normativa relativa agli IZZSS al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502;

- fatto osservare che il succitato schema negoziale prevede, quale corrispettivo a favore del Direttore Sanitario:

a) un importo pari ad € 123.949,64 (centoventitremilanovecentoquarantanove/64), a titolo di trattamento economico annuo onnicomprensivo;

b) un importo – contenuto entro il limite massimo del 20% del trattamento di cui al punto a) – quale compenso a titolo di incentivo in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale;

- visto il Decreto del Direttore Generale 7 febbraio 2020, n.86 con il quale il Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi, conferiva l'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto al Dott. Giuseppe Diegoli, per la durata di anni quattro e con decorrenza dal 10 febbraio 2020;

- atteso che con nota prot. n. 14320 del 27 luglio 2020 il Dott. Giuseppe Diegoli rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto a partire dal 14 settembre 2020, con ultimo giorno di servizio il 13 settembre 2020;

- richiamato il proprio decreto n.242 assunto in data odierna con il quale venivano accettate le dimissioni rassegnate dal Dott. Giuseppe Diegoli dall'incarico di Direttore Sanitario di questo Istituto;

- attesa pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario a decorrere dal 14 settembre 2020, al fine di permettere la prosecuzione delle relative attività e funzioni senza soluzione di continuità;

- visto e valutato il *curriculum vitae* del dott. Giuseppe Merialdi, allegato in copia al presente provvedimento e ritenuto lo stesso pienamente rispondente a quanto previsto all'articolo 11 dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia- Romagna concernente il riordino dell'Istituto ratificata con le leggi regionali 30 giugno 2014, n.9 e 24 luglio 2014, n.22 rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia;

- ritenuto di individuare nel Dott. Giuseppe Merialdi la professionalità, le competenze e le conoscenze idonee per ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario di questo Istituto Zooprofilattico, in virtù delle competenze acquisite in Sanità Pubblica veterinaria e dell'esperienza maturata nella governance in questo settore;

- considerata la nomina del Dott. Giuseppe Merialdi, in ragione della competenza, della capacità professionale e della significativa e peculiare esperienza acquisita pienamente rispondente alle esigenze particolarmente complesse di direzione sanitaria di questo Istituto Zooprofilattico;

- dato atto che il dott. Giuseppe Merialdi ha prodotto formale dichiarazione – ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (prot. n.14436 del 28.7.2020) attestante:

- a) l'insussistenza a proprio carico delle condizioni ostative alla nomina a Direttore Sanitario previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;
- b) l'insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità applicabili all'incarico di Direttore Sanitario previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- c) l'insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità applicabili all'incarico di Direttore Sanitario previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- d) l'insussistenza a proprio carico di condanne per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione;
- e) l'insussistenza a proprio carico di situazioni – riguardanti la propria persona, il coniuge/convivente ovvero i parenti e gli affini entro il secondo grado - di conflitto di interessi anche solo potenziali;
- f) di non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.9, convertito in legge dall'art.1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.135;
- g) l'elenco di tutti gli incarichi assunti e delle cariche ricoperte negli ultimi 36 mesi;

- atteso che il conferimento dell'incarico è subordinato alla verifica con esito positivo della dichiarazione suddetta circa l'insussistenza a carico del Dott. Merialdi di cause di inidoneità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse;

- riscontrato pertanto in capo al Dott. Giuseppe Merialdi il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico di Direttore Sanitario, nonché l'assenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità ovvero delle condizioni ostative alla nomina a Direttore Sanitario previste dalla specifica normativa vigente;

- ritenuto, pertanto, di conferire al Dott. Giuseppe Meriladi l'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto e di procedere alla sottoscrizione dello schema di contratto di prestazione di opera intellettuale allegato al presente provvedimento (All. B), predisposto sulla base del vigente schema di contratto di Direttore Sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche della Regione Lombardia, opportunamente adeguato alle peculiarità dell'Istituto;

- fatto osservare che il Dott. Giuseppe Merialdi verrà collocato in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto, così come disposto dal comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n.502/1992, quale dipendente di questo Istituto Zooprofilattico, giusta la deliberazione del Direttore Generale 19 dicembre 2017, n.569 per un periodo pari alla durata del conferendo incarico di Direttore Sanitario;

- visto il Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna approvato con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17 dicembre 2013;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n. 14769/2020 espressi rispettivamente:  
- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;  
- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

## **DECRETA**

1°- di nominare il Dott. Giuseppe Merialdi nuovo Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con decorrenza 14.9.2020;

- 2° - di stipulare con il Dott. Giuseppe Merialdi il contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo lo schema allegato al presente provvedimento (All. B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3° - di precisare che l'incarico avrà la durata e la decorrenza indicate nel succitato contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- 4° - di dare atto che a favore del Dott. Giuseppe Merialdi, quale corrispettivo per il conferendo incarico di Direttore Sanitario è previsto:
- un importo pari ad € 123.949,64 (centoventitremilanovecentoquarantanove/64),
  - a titolo di trattamento economico annuo onnicomprensivo;
  - un importo – contenuto entro il limite massimo del 20% del trattamento di cui al punto a) – quale compenso a titolo di incentivo in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale;
- 5° - di precisare che i suddetti trattamenti economici saranno erogati dalla data di decorrenza e fino alla scadenza dell'incarico, salvo adeguamenti dettati da specifiche e successive disposizioni normative e/o di carattere amministrativo;
- 6° - di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento verrà imputato sul corrispondente conto di costo del bilancio dell'Ente per gli esercizi di relativa competenza;
- 7° - di collocare il Dott. Giuseppe Merialdi in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto così come disposto dal comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n.502/1992, quale dipendente di questo Istituto Zooprofilattico, giusta la deliberazione del Direttore Generale 19 dicembre 2017, n.569 per un periodo pari alla durata del conferendo incarico di Direttore Sanitario;
- 8° - di disporre la pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi all'incarico di cui al presente provvedimento, nelle competenti sezioni del sito internet dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in tema gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Direttore Generale

Dott. Piero Frazzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI  
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"B. UBERTINI"



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE FUNZIONI DI  
DIRETTORE SANITARIO.



Premesso che

IZSLER  
PROT. N.16692 DEL 01/09/2020  
1.5.0.0.0/3/2020 - AGD 904

- la Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna - sentito il Ministero della salute - con deliberazione n. XI/2622 del 16.12.2019 ha nominato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'Intesa interregionale concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti semplicemente "Istituto" o "IZSLER"), ratificata dalle leggi regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, rispettivamente n. 9, del 30 giugno 2014, e n. 22, del 24 luglio 2014 (d'ora in avanti semplicemente "Intesa Interregionale") - il Dott. Piero Frazzi quale Direttore Generale dell'Istituto, per la durata di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- ai sensi della citata deliberazione n. XI/2622 "[...] il direttore generale dovrà individuare il direttore sanitario procedendo alla [sua] nomina tramite l'adozione di apposito provvedimento adeguatamente motivato e la sottoscrizione del contratto";

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, del vigente D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, il direttore generale stipula un "contratto di lavoro [...] con il direttore sanitario [...] sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione [...]";

- ai sensi dell'art. 2, comma 5, del succitato D.P.C.M. "[...] La regione definisce il trattamento economico del [...] direttore sanitario";

- la Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. XI/1536 del 15.04.2019 ha approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale che il direttore generale deve sottoscrivere con il direttore sanitario;



- il Direttore Generale dell'Istituto con provvedimento n.243 del 30.6.2020 ha nominato il Dott. Giuseppe Merialdi quale Direttore Sanitario dell'IZSLER;

- il direttore generale, ai fini della nomina, ha verificato in capo al Dott. Giuseppe Merialdi la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di idoneità alla nomina di direttore sanitario tramite l'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel *curriculum vitae*, anche con riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

### **Tutto ciò premesso tra i signori**

-il Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Brescia, via Bianchi, n.9, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" (C.F. e P.I. 00284840170) – PEC [protocollogenerale@cert.izsler.it](mailto:protocollogenerale@cert.izsler.it);

e

- il Dott. Giuseppe Merialdi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

Il Direttore Generale dell'Istituto, Dott. Piero Frazzi conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto medesimo al Dott. Giuseppe Merialdi, di durata quadriennale e con decorrenza dal 14.9.2020.

L'incarico è conferito ai sensi dell'Intesa Interregionale. A detto incarico è estesa per ogni effetto la qualifica di pubblico ufficiale.

Il Dott. Giuseppe Merialdi si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, che le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, consensualmente o individualmente, dovessero attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali vigenti.

#### **Art. 2**

Il Dott. Giuseppe Merialdi si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dall'Intesa Interregionale, dal decreto

legislativo 28 giugno 2012 n. 106, nonché dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992, in quanto applicabili all'IZSLER.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Istituto, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici e cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque a discapito dell'attività di direttore sanitario.

In particolare il Direttore Sanitario si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni, ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Istituto medesimo, quale ente pubblico che opera quale strumento tecnico scientifico dello Stato, della regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

#### Art. 3

Il Dott. Giuseppe Merialdi risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché è tenuto ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

È responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione.

Il Dott. Giuseppe Merialdi, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto, per le Regioni Lombardia e Emilia-Romagna o per il servizio sanitario nazionale ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Dott. Giuseppe Merialdi, a carico del bilancio dell'Istituto stesso, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di €123.949,64 (centoventitremilanovecentoquarantanove/64) determinato in ottemperanza al vigente D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 *"Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"* come modificato con D.P.C.M. 31 maggio 2001 n.319 *"Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie"*.

Il Dott. Giuseppe Merialdi prende atto che il corrispettivo è determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa statale e regionale e, pertanto, della piena congruità dello stesso, in riferimento alle funzioni assegnate. Il Dott. Giuseppe Merialdi accetta, pertanto, espressamente che il corrispettivo medesimo non potrà essere elevato o in alcun modo riconosciuto diversamente da quanto previsto dal presente articolo, sino a nuove ed eventuali disposizioni in materia.

#### Art. 5

Il Direttore Generale stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali assegnati al Dott. Giuseppe Merialdi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, che è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi e che comunque non può superare il limite massimo del 20% del trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Il mancato raggiungimento della soglia minima stabilita dal Direttore Generale in relazione agli obiettivi comporta la non corresponsione dell'incentivo economico.

La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo ai fini del mantenimento dell'incarico in relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente dal Direttore Generale.

L'esito negativo della valutazione comporterà ipso facto la risoluzione del contratto.

In tal caso nulla è dovuto al Dott. Giuseppe Merialdi per effetto della risoluzione.

#### Art. 6

In caso di dimissioni anticipate, il Dott. Giuseppe Merialdi si impegna a darne comunicazione al direttore generale a mezzo di lettera raccomandata o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni.

#### Art. 7

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o in caso di violazione di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Direttore Generale risolve il contratto dichiarando la decadenza del Dott. Giuseppe Merialdi dal relativo incarico. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto.

Il Dott. Giuseppe Merialdi si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente al direttore generale qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente

all'assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi. Il Dott. Giuseppe Merialdi si impegna inoltre a fornire con mezzi idonei ad assicurare la riservatezza dell'informazione, al direttore generale, notizia di eventuali procedimenti penali o erariali a suo carico quali risultanti da atti di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) o di invito a dedurre da parte della Procura della Corte dei Conti.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza anche non definitiva del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore sanitario.

Nei casi di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al Dott. Giuseppe Merialdi, a titolo di indennità di recesso.

#### Art. 8

L'Istituto, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Dott. Giuseppe Merialdi in relazione a procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico.

L'Istituto può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore generale.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, o in caso di amnistia, oblazione o prescrizione, l'Istituto ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Dott. Giuseppe Merialdi.

#### Art. 9

E' fatto divieto al Direttore Sanitario di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie pubbliche o private che abbiano rapporti convenzionali con gli enti del SSR delle due Regioni o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Direttore Sanitario non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Direttore Sanitario dell'Istituto.

I suddetti divieti si estendono anche nei confronti del coniuge, del parente o affine entro il secondo grado.

#### Art. 10

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001, è fatto divieto al Direttore Sanitario di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del presente rapporto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'IZSLER svolta con l'incarico di Direttore Sanitario.

#### Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni dell'Intesa interregionale, del d. lgs. 106/2012 e del d. lgs. n.502/1992.

Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

#### Art. 12

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico del Dott. Giuseppe Merialdi.

Brescia, ..... - 1 SET 2020

Il Direttore Generale  
Dott. Piero Frazzi

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe Merialdi

Il Dott. Giuseppe Merialdi dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 5, 6, 7 e 8 del presente contratto riconoscendo che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

Il Direttore Generale  
Dott. Piero Frazzi

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe Merialdi